

TARI – taxa su rifiuti

Questa taxa è destinata a finanziare tutti costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è a carico dell'utilizzatore o detentore degli immobili (locali/aree).

Gli avvisi di pagamento per l'anno **2022** sono stati spediti nel mese di aprile; l'importo richiesto suddiviso in due rate rispettivamente scadenti il 30 aprile e 30 giugno corrispondeva al 50% del dovuto TARI annuale derivante dall'applicazione delle tariffe dello scorso anno.

E' stato recapitato, con scadenza di pagamento **1 dicembre**, l'ultimo avviso che ha visto la riscossione in unica rata della **taxa residua comprensiva del conguaglio annuale in base alle tariffe TARI approvate per l'anno 2022**.

IMU – imposta municipale propria

L'IMU è una imposta di natura patrimoniale ed è dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali e loro pertinenze** non ricadenti tra le abitazioni di lusso (catastalmente ricomprese nelle categorie A1, A8 o A9).

Il **versamento in saldo**, da eseguire in base alle aliquote approvate, dovrà essere effettuato entro il **16 dicembre 2022**.

Le aliquote IMU, **immutate rispetto a quelle dell'anno 2021**, sono state confermate con Delibera C.C. n.9 del 27/01/2022:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazione principale dei soggetti residenti, relativa a fabbricati classificati nella categoria catastale A1, A8 e A9, compreso le relative pertinenze (non più di una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	6,0 ‰
Abitazioni concessi in locazione con contratto concordato, ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge 431/1998, a nuclei familiari residenti	4,6 ‰
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di I° (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale e non possiedono in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio comunale, fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio. Tale aliquota non si estende alle pertinenze	8,6 ‰
Immobili ad uso produttivo classificati in categoria D, ad esclusione dei D5 e D8	9,6 ‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 1, comma 750 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160	1,0 ‰
Aliquota ordinaria applicata a tutte le altre fattispecie, compresi terreni ed aree edificabili	10,6 ‰

NOVITA' IMU 2022

- Limitatamente all'anno 2022 la misura dell'imposta IMU prevista dall'art.1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n.178, stabilita per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%.
- A decorrere dal 01/01/2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. Beni merce, art. 1, comma 751, della L. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU appena di decadenza.

CONFERMA AGEVOLAZIONI IMU GIA' IN VIGORE

Si ricordano le agevolazioni, sostanzialmente invariate rispetto all'anno precedente:

La base imponibile è **ridotta del 50 per cento**, per:

- a) per i fabbricati di **interesse storico o artistico**;
- b) per i fabbricati dichiarati **inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ed inoltre:

- d) per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%.
- e) esenzione per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78 D.L. 104/2020).

Ricordiamo che il pagamento, da eseguire presso gli istituti bancari o Poste Italiane, deve avvenire attraverso il modello F24. Per il calcolo dell'imposta si rimanda alla consultazione del sito web <https://www.sepi-pisa.it>

Codici tributo IMU da utilizzare per il pagamento mediante modello F24:

<i>Abitazione principale (solo A1, A8, A9), unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze</i>	3912
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale</i>	3913
<i>Immobili di categoria catastale "D" – quota Comune</i>	3930
<i>Immobili di categoria catastale "D" – quota Stato</i>	3925
<i>Terreni</i>	3914
<i>Aree fabbricabili</i>	3916
<i>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</i>	3939
<i>Altri fabbricati</i>	3918

Per ogni altra informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda:

Sito: <https://www.sepi-pisa.it> Scrivi a SEPI: <https://www.sepi-pisa.it/it-it/scrivi-a-sepi>
Contact center 050 220561 FAX 050 820.850